



FONDAZIONE
LELIO E LISLI BASSO ISSOCO

DISEGNO DI LEGGE
NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Finalità e natura giuridica dei partiti)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico, mediante la loro associazione in partiti politici, alla determinazione della politica nazionale.

2. Ai partiti spettano funzioni di indirizzo politico. Essi promuovono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della Repubblica attraverso l'organizzazione sociale della rappresentanza politica, la formulazione dei programmi di governo e la presentazione di proprie liste di candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative nazionali, locali ed europee.

3. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Per il riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto redatti in conformità all'articolo 2.

4. L'acquisizione della personalità giuridica e la pubblicazione dello statuto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono condizioni per partecipare alle competizioni elettorali e per accedere ai rimborsi pubblici delle spese elettorali e a qualunque altra forma di finanziamento pubblico.

Art. 2.

(Statuto dei partiti)

1. Al fine di assicurare il metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e l'effettiva partecipazione degli iscritti alle loro scelte politiche, i partiti devono indicare nel proprio statuto:

a) i principi politici e gli scopi ai quali il partito ispira la propria azione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito;

b) gli organi rappresentativi ed esecutivi a livello nazionale e territoriale, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la loro durata, nonché le istituzioni di garanzia dei diritti degli iscritti, le loro attribuzioni e le modalità della loro composizione quali organi imparziali e indipendenti dagli organi rappresentativi ed esecutivi del partito;

c) le modalità di iscrizione al partito, i diritti e i doveri degli iscritti e, in particolare, le garanzie della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di voto degli iscritti in tutti gli organi e le sedi decisionali alle quali essi partecipano;

d) le forme e le procedure dei contenziosi davanti agli organi di garanzia in tema di violazioni dello statuto e di misure disciplinari, nonché le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio;

e) le procedure aggravate per le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito, che devono sempre comportare la consultazione di tutti gli iscritti.

2. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile in materia di persone giuridiche.

Art. 3.

(Incompatibilità tra cariche di partito e cariche elettive istituzionali o di governo)

1. Al fine di assicurare l'autonomia del partito dalle istituzioni statali, coloro che ricoprono cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate all'interno dei partiti politici non possono essere titolari di cariche elettive istituzionali né di cariche di governo.

2. Si intendono per cariche di partito, tutte quelle previste dagli atti costitutivi e dagli statuti di cui all'articolo 2, nonché quelle previste da specifiche deliberazioni degli organi esecutivi o rappresentativi del partito. Si intendono per cariche elettive istituzionali le cariche di deputato, di senatore, di membro del Parlamento europeo appartenente alla componente italiana, di consigliere regionale, di consigliere comunale, di consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale. Si intendono per cariche di governo il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le cariche di Presidente o componente della Giunta regionale, di sindaco, di presidente della provincia e di assessori regionali o provinciali o comunali.

3. Quando si verifichi o sia comunque accertata una delle incompatibilità di cui al comma 1, il deputato, il senatore, il membro del Parlamento europeo risultato eletto e coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di presentare immediatamente le loro dimissioni dalle cariche di partito eventualmente ricoperte.

4. La mancata rimozione dell'incompatibilità tra cariche di partito e cariche istituzionali, siano esse elettive o di governo, comporta la decadenza di diritto dalla carica istituzionale, dichiarata entro tre giorni dagli organi elettivi di appartenenza o di riferimento e, nel caso degli eletti al Parlamento europeo, dall'Ufficio elettorale nazionale.

Art. 4.

(Incompatibilità tra cariche di partito e gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, le cariche ricoperte negli organi costituzionali e nelle Autorità amministrative indipendenti)

1. Non possono ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate all'interno dei partiti politici:

a) i titolari di incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) i membri della Corte dei conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) i componenti delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e i componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa.

Art. 5.

(Pubblicazione dello statuto)

1. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.

2. Allo statuto del partito sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce l'elemento di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.